

**Pubblicato il 17/03/2021**

**Sent. n. 1766/2021**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1003 del 2017, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Montefusco, con domicilio digitale come da Pec dei registri di giustizia; contro

Comune di Torre del Greco in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio; per l'annullamento

-dell'ordinanza n. [omissis], adottata in data [omissis], dal Dirigente dell'VIII Settore Urbanistica - Servizio Antiabusivismo Edilizio - del Comune di Torre del Greco con la quale si ingiunge al ricorrente, nella qualità di committente, di procedere alla demolizione ai sensi del comma 2 dell'art. 31 del DPR 380/2001, di alcuni interventi edilizi realizzati in Torre del Greco a [omissis];

- degli atti anteriori connessi e conseguenti, compresa la relazione tecnica prot. [omissis], redatta da tecnici del Servizio Antiabusivismo Edilizio a seguito di sopralluogo effettuato in sito a [omissis].

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2021 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall'art. 1, co. 17, del D.L. n. 183/2020, e del D.P.C.S. del 28.12.2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO e DIRITTO**

1. Con il ricorso in epigrafe, [omissis] ha impugnato l'ordinanza n. [omissis], con la quale il Comune di Torre del Greco ha ordinato la demolizione ex art. 31 TUED di una serie di manufatti asseritamente privi di titoli edilizi, realizzate all'interno di un'area destinata ad autolavaggio sita in Torre del Greco a [omissis] (distinto al NCEU al Foglio n. [omissis] Particella [omissis]).

Nello specifico, è stata contestata la realizzazione delle seguenti opere:

-Tettoia di circa 72,00 mq. e di altezza 2,70 mt., costituita da pannelli in lamiera sorretti da una struttura in ferro con profilati collegati sia in senso orizzontale sia in senso verticale. Detta tettoia è posta a ridosso del muro di confine lato Napoli.

-Tettoia, in adiacenza alla tettoia di cui al punto 1), di circa 10,00 mq. e di altezza 2,70 mt, costituita da pannelli in lamiera coibentata sorretti da una struttura in ferro con profilati collegati sia in senso orizzontale sia in senso verticale. Detta tettoia è, altresì, posta sul muro di confine lato Napoli.

-Container di circa 15,00 mq. e di altezza di 2,50 mt. costituito da una struttura metallica posto in adiacenza alle tettoie di cui ai punti 1) e 2), adibito ad uso w.c. e deposito.

-Manufatto di circa 20,00 mq e di altezza 2,50 mt., costituito da muri perimetrali di altezza pari a 1,10 mt. con sovrastante chiusura con teli di plastica, intelaiatura in tubolari di ferro, copertura in lamiera coibentata e materiale plastico, adibito ad uso deposito.

-Teli ombreggianti ancorati a profilati metallici, (Capriate) sorretti da tubolari metallici, per una superficie di circa 140,00 mq. e di altezza di 2,60 mt.

-Tettoia di circa 5,00 mq. e di altezza media di 2,10 mt. costituita da pannelli in lamiera coibentata sorretti da una struttura in ferro con profilati posti sia in senso orizzontale sia in senso verticale.

- n. 2 cancelli in ferro scorrevoli, uno di 6,00 mt. di lunghezza e di 2,50 mt di altezza posto sul varco della proprietà lato via [omissis]; il secondo di 4,00 mt. di lunghezza e di 2,50 mt. Di altezza posto sul varco lato Napoli.

- Pannelli in lamiera coibentati di altezza di 3,00 mt. E 2 mt, posizionati rispettivamente i primi nella parte sovrastante ai muri che delimitano la proprietà sui lati Napoli e Mare, i secondi sul lato Vesuvio.

- Pensilina avente una larghezza di circa 1,00 mt. e una lunghezza di 11,00 mt., costituita da pannelli in lamiera grecata di plastica sorretti da una struttura di ferro, sita nella parte sovrastante ai pannelli coibentati sul lato Napoli.

2. Il ricorso è stato affidato a varie censure per violazione delle norme sul procedimento e di legge, riguardanti sia l'assenza di interesse pubblico alla demolizione, sia la contraddittoria utilizzazione di normative diverse (art. 27 e art. 31 TUED), e precisamente:

i) violazione dell'art. 7 e 10 l. 241/90;

ii) violazione degli art. 27 e 31 TUED - eccesso di potere per difetto di presupposto e carenza di istruttoria- difetto di interesse pubblico;

iii) violazione degli artt. 22, 27, 32, 33 e 34 TUED; eccesso di potere per difetto dei presupposti, irragionevolezza; difetto di istruttoria; violazione del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi;

iv) violazione art. 31 TUED - violazione dell'art. 17, comma 1, lettera q-bis), legge n. 164 del 2014.

3. Il Comune non si è costituito.

4. All'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2021, tenutasi da remoto mediante collegamento Teams, la causa è passata in decisione ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020.

5. Il ricorso è palesemente infondato.

Incontestata la circostanza di fatto che i manufatti descritti nell'ordinanza di demolizione sono abusivi perché privi di qualsivoglia titolo autorizzatorio, tutti i motivi di ricorso non hanno fondamento giuridico.

5.1. Con il primo, la parte lamenta la mancanza della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 e 10 l. 241/90.

È però noto che, per giurisprudenza pacifica dei giudici amministrativi e anche di questo T.a.r., il provvedimento di demolizione non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto a natura vincolata e non essendo prevista la possibilità per l'amministrazione di effettuare valutazioni di interesse pubblico relative alla conservazione del bene (*ex plurimis*, Cons. Stato, sez. VI, 30 novembre 2020 n.7525; sez. II, 23 luglio 2020, n. 4704; id., 29 luglio 2019, n. 5317; id., sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1281; 5 giugno 2017, n. 2681; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 18 novembre 2020, n. 5312; id., sez. VIII, 17 settembre 2020, n. 3872).

5.2. E' infondato anche il secondo motivo, con il quale la parte lamenta che mancherebbe l'interesse pubblico alla demolizione di manufatti a distanza di notevolissimo tempo dalla loro materiale edificazione.

Infatti, il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il

trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino (così Cons. St., sez. VI, 3 novembre 2020, n. 6771; sez. II, 9 ottobre 2020, n. 6023).

L'ordinanza di demolizione ha, infatti, natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, dove la repressione dell'abuso corrisponde per definizione all'interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi illecitamente alterato, con la conseguenza che essa è già dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione, consistente nella descrizione delle opere abusive e nella constatazione della loro abusività (Cons.St., sez. IV, 5 novembre 2018, n. 6246).

5.3. Con il terzo motivo si sono prospettate più circostanze che, a detta della parte, avrebbero legittimato sanzioni diverse dalla demolizione, posto che gli edifici *de quo* avrebbero natura pertinenziale all'impianto e sarebbero essenziali per l'attività *ivi* svolta.

La censura non ha pregio, posto che non trattasi di opere pertinenziali, avuto riguardo alle dimensioni dei manufatti e alla circostanza che la quantità di abusi perpetrati ha modificato l'intera area dell'autolavaggio, come può cogliersi dalle foto in atti, snaturando la struttura originaria e creando un complesso di opere autonome, anche in ragione delle dimensioni sia delle tettoie che degli altri manufatti.

Peraltro, l'area in questione è plurivincolata anche sotto il profilo paesaggistico e per gli interventi eseguiti in zone vincolate - come nel caso di specie - è legittima la misura demolitoria anche per quelle opere abusive che in astratto, sotto il profilo strettamente edilizio, sfuggirebbero a tale sanzione per i connotati accessori e/o pertinenziali. Quanto sopra, in virtù del disposto di cui all'art. 167, comma 1, d.lgs. n. 22 del 2004, a norma del quale la violazione delle disposizioni di cui al Titolo I della parte terza del Codice, tra le quali quella dell'art. 146 che impone il preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di qualunque tipologia di opere, importa la sanzione della riduzione in pristino. Sussiste, pertanto, un principio di indifferenza del titolo edilizio necessario all'esecuzione di interventi in zone vincolate, con conseguente legittimità dell'esercizio del potere repressivo anche in caso di opere di c.d. edilizia minore (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 28 ottobre 2020, n. 4914).

5.4. Con il quarto motivo si censura il provvedimento perché esso non conterrebbe la precisa indicazione dell'area di sedime e dei beni oggetto del futuro atto di acquisizione.

Anche questa censura è priva di pregio, avendo la giurisprudenza più volte ribadito che l'omessa o imprecisa indicazione di un'area che verrà acquisita di diritto al patrimonio pubblico non costituisce motivo di illegittimità dell'ordinanza di demolizione: invero, l'indicazione dell'area è requisito necessario ai fini dell'acquisizione, che costituisce distinta misura sanzionatoria (Cons. St., sez. VI, 3 dicembre 2020, n. 7672; questa Sezione, 10 dicembre 2020, n. 6025).

6. Il ricorso va dunque respinto.

Nulla sulle spese in quanto il Comune di Torre Greco non è costituito.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2021 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall'art. 1, co. 17, del D.L. n. 183/2020, e al D.P.C.S. del 28.12.2020 - con l'intervento dei magistrati::

Anna Pappalardo, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere

Maria Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore

Maria Barbara Cavallo

Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO